



URGENTE - PROVVEDIMENTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0006681 P-
del 08/06/2017



16918529

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

N.° DAGL/52018/10.3.113

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale
dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(ESAME DEFINITIVO)

(SEMPLIFICAZIONE E P.A.)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roberto Coviato

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale – Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;

Visto l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del **17 febbraio 2017**;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, **nella seduta del 16 marzo 2017**;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla **Commissione speciale nell'adunanza dell'8 marzo 2017**;

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART.1
(Oggetto)

1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.

ART.2
(Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il capoverso: "Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016", è inserito il seguente: "Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del **16 marzo 2017**".

ART.3
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: "lettera p)" sono aggiunte le seguenti: " , nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, **non per il tramite di società quotate**, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche".

ART.4
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: “e le autorità portuali” sono sostituite dalle seguenti: “e le autorità di sistema portuale”;
- b) la lettera l) è sostituita dalla seguente: “l) «società»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile.”;
- c) alla lettera o), **in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3;”;**
- d) alla lettera p) le parole: “; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche” sono soppresse.

ART.5

(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: “o agli enti pubblici partecipanti” sono inserite le seguenti: “o allo svolgimento delle loro funzioni”;
 - b) al comma 7 la parola: “nonché” è soppressa e, dopo le parole: “aree montane” sono inserite le seguenti: “, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;
 - c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.”;
 - d) **al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all’articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.”;**
 - e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: “9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l’articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16.”.

ART.6

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: "e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate" sono soppresse;
 - b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "consultazione pubblica" sono aggiunte le seguenti: ", secondo modalità da essi stessi disciplinate";
 - c) **al comma 4, le parole: "è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti" sono sostituite dalle seguenti: "e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo" e le parole: "Corte di conti" sono sostituite dalle seguenti: "Corte dei conti".**

ART.7

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "del Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";
 - c) al comma 6, primo periodo, le parole: ", sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza" sono soppresse; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".

ART.8

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) **al comma 1 le parole: "insolventi" sono sostituite dalle seguenti: "in stato di insolvenza";**
 - a) al comma 2 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
 - b) al comma 3 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
 - c) al comma 4 le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

d) al comma 5 le parole: “effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito” sono sostituite dalle seguenti: “sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito”.

ART.9

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “a legislazione vigente,” sono inserite le seguenti: “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,” e **dopo le parole: “competente per” sono inserite le seguenti: “l'indirizzo,”**

ART.10

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) **al comma 3, le parole da: “e che la produzione ulteriore” fino alla fine del comma sono soppresse;**
 - b) **dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”;**
 - c) **al comma 5, le parole: “di fornitura” sono soppresse;**
 - d) **al comma 7, le parole: “dall'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 5 e”.**

ART.11

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 le parole: “costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),” sono sostituite dalle seguenti: “a partecipazione mista pubblico-privata”.

ART.12

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, dopo le parole: “alle assunzioni di personale” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;
 - b) **al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto**

di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.”;

c) al comma 9, le parole: “alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

ART.13

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: “commi da 1 a 4” sono inserite le seguenti: “da parte degli enti locali”.

ART.14

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipate con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.”.

ART.15

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole: “commi 1, 2 e 3,” sono soppresse;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: “sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “**il 30 settembre 2017**” e la parola: “medesima” è soppressa.

ART.16

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole: “sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “**il 30 settembre 2017**”;
 - b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “delle politiche sociali,” è inserita la seguente: “adottato” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi **dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131**”;
 - c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.”;
 - d) al comma 5, primo periodo, le parole: “a quanto” sono sostituite dalle seguenti: “al divieto”.

ART.17

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2017”;
 - b) al comma 2, dopo le parole: “delle regioni” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea”;
 - c) al comma 4, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “diciotto”;**
 - d) al comma 6, le parole: “e 19” sono sostituite dalle seguenti: “, 17, 19 e 25 ”;**
 - e) al comma 10, le parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2017”;
 - f) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: “12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
12-quater. **Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.**
12-quinquies. **Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di**

fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.”.

ART.18

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”.

ART.19

(Modifiche all'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. L'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016 è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

ART.20

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART.21

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART.22

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A (di cui all'articolo 19, comma 1)*“Allegato A***Società**

Coni Servizi
EXPO
Arexpo
Invimit
Fises

Gruppo

Gruppo ANAS
Gruppo GSE
Gruppo Invitalia
Gruppo IPZS
Gruppo Sogin
Gruppo Eur
Gruppo FIRA
Gruppo Sviluppo Basilicata
Gruppo Fincalabra
Gruppo Sviluppo Campania
Gruppo Friulia
Gruppo Lazio Innova
Gruppo Filse
Gruppo Finlombarda
Gruppo Finlombarda Gestione SGR
Gruppo Finmolise
Gruppo Finpiemonte
Gruppo Puglia Sviluppo
Gruppo SFIRS
Gruppo IRFIS-FinSicilia
Gruppo Fidi-Toscana
Gruppo GEPAFIN
Gruppo Finaosta

Gruppo Veneto Sviluppo
Gruppo Trentino Sviluppo
Gruppo Ligurcapital
Gruppo Aosta Factor
Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR
Gruppo Sviluppumbria
Gruppo Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR

“.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, la delega contenuta nell'articolo 16 comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo sul predetto decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, discende anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata anziché previa intesa.

La sentenza n. 251 del 2016 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un coinvolgimento delle autonomie regionali attraverso lo strumento dell'intesa (e non del mero parere). La Corte Costituzionale ha altresì precisato che l'illegittimità costituzionale, rilevata in questa decisione, *“sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della L. n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.”*

Al riguardo, peraltro, si rappresenta che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, in conformità a quanto statuito nella sentenza della Consulta n. 251 del 2016, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza *“sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano nell'applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale – al processo di riforma in corso”*.

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando il decreto n. 175 del 2016 e prevedendo, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l'acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata.

Sullo schema di decreto legislativo è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, della Commissione V della Camera dei deputati e del Senato e della Commissione I del Senato della Repubblica.

Articolo 1

L'articolo 1, recante l'oggetto, si limita a precisare che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è modificato e integrato dalle disposizioni del decreto in esame e che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni già vigenti.

Articolo 2

L'articolo 2 modifica le premesse del decreto n. 175 del 2016, aggiungendo l'esplicito riferimento all'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 3

Al fine di coordinare sistematicamente il testo, mediante la modifica dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, viene chiarito che il medesimo regime giuridico previsto per le società quotate si applica anche alle loro società partecipate, salvo nel caso in cui le stesse siano controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. **In accoglimento del parere del Consiglio di Stato, è stato precisato che, a fini di applicazione del testo unico, rileva la situazione di controllo o partecipazione diretta dell'amministrazione e non già quella esercitata per il tramite di società quotate. La previsione, originariamente contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera p), è stata inserita più correttamente nell'ambito di applicazione, al fine di non ingenerare incertezza sulla definizione di società quotata, in conformità a quanto richiesto da Consiglio di Stato. Conseguentemente, è stata anche inserita la norma di coordinamento normativo chiesta come condizione dalla V Commissione del senato e rilevata dal Consiglio di Stato. Non è stata accolta l'osservazione della V Commissione della Camera dei deputati di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 175 del 2016 le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società, ritenendo che l'entità della partecipazione non possa rilevare a fini di esclusione dall'applicazione del decreto e che la deroga indebolisca l'impianto normativo e le finalità di razionalizzazione perseguite dal provvedimento.**

Articolo 4

L'articolo 4 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, prevedendo l'estensione della definizione di società anche agli organismi aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili e sopprimendo, alla lettera p), il generico riferimento alle società partecipate da società quotate, il cui regime giuridico è stato precisato nell'articolo 1, comma 5 del predetto decreto n. 175. Inoltre, è stato inserito un più puntuale riferimento alle Autorità di sistema portuale stante la disciplina dettata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 concernente la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124". **Infine, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato e in coordinamento con l'articolo 16 del d.lvo n. 175 del 2016, è stata precisata la definizione di società in house, con riferimento ai rigorosi limiti di partecipazione dei capitali privati e al requisito dell'attività prevalente.**

Articolo 5

L'articolo 5 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016:

- a) precisando che l'attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- b) prevedendo che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c) facendo salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Inoltre, come richiesto dalla Conferenza unificata in sede d'intesa, viene fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di derogare all'articolo 4, comma 2, lettera a) e, dunque, di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento. In accoglimento anche della condizione formulata dalla I Commissione del Senato con specifico riferimento all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata e alla deroga consentita

all'articolo 4, comma 2, lettera a), circa la possibilità di operare al di fuori dell'ambito territoriale della collettività di riferimento, si è precisato che tale previsione riguarda le partecipazioni in società che abbiano in corso o ottengano l'affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Si è infine ritenuto di precisare che resta ferma l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo in materia di società *in house*, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono in ogni caso garantire che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per la produzione ulteriore.

Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato volta a introdurre espressamente, tra le finalità perseguibili, i servizi di interesse economico generale, in quanto tali servizi sono in ogni caso servizi di interesse generale, come anche chiarito dallo stesso testo unico nelle definizioni di cui all'articolo 2. Parimenti, non è stata accolta l'osservazione, sempre del Consiglio di Stato, volta a prevedere, per le società *in house*, la delimitazione dell'oggetto sociale anche per le attività poste al di fuori dell'attività prevalente (oltre l'80%). Al riguardo, si ritiene che la destinazione delle attività ulteriori non deve necessariamente parametrarsi sulle medesime attività che vengono, invece, imposte e garantite per l'attività prevalente, quale requisito necessario dell'*in house providing*.

Infine, al fine di valorizzare il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni, come anche richiesto espressamente dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 251 del 2016, è stato previsto, al comma 9, che il Presidente della Regione, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possa deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità generali. Come richiesto dalla Conferenza unificata, si precisa che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti. Come richiesto dalla V Commissione della Camera dei deputati e dalla I Commissione del Senato, la facoltà del Presidente della Regione di deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale sia subordinata al rispetto di specifici criteri e procedure di verifica, quali nella specie, nascenti dall'obbligo di informativa alla Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio e controllo presso il Ministero dell'Economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti.

Al riguardo, peraltro, non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato che suggerisce di indicare i criteri normativi idonei a fungere da adeguato parametro di riferimento nell'esercizio del potere amministrativo generale di esclusione dell'applicazione delle disposizioni del testo unico in oggetto attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ed esprime parere contrario all'attribuzione di un potere di esclusione, analogo a quello del Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Regione: la previsione della facoltà di esclusione, ora estesa anche al Presidente della Regione, appare molto circoscritta nell'ambito di applicazione e, in ogni caso, precisa in ordine ai presupposti del potere.

Articolo 6

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, eliminando, tra gli oneri di motivazione analitica relativi all'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, il riferimento alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate e precisando che le modalità della consultazione pubblica siano disciplinate dagli stessi enti locali interessati (non è stato condiviso il parere del Consiglio di Stato secondo cui sarebbe preferibile l'emanazione di un decreto del Presidente della Giunta

regionale ovvero un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa con la Conferenza unificata-Stato Regioni, tenuto conto che ciò appesantirebbe in modo eccessivo l'intera procedura). Resta ferma l'onere di motivare "analiticamente" la necessità e la coerenza dell'atto di acquisto, oltre alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, cosicché la semplificazione introdotta con il presente decreto, intervenendo sulla necessità di motivare una soluzione ipotetica e possibilistica, non incide sulla finalità virtuosa della disposizione. Inoltre, si chiarisce nel testo che per gli atti deliberativi delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo.

Articolo 7

L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di *governance* delle società a controllo pubblico. In primo luogo, in merito al d.P.C.m. previsto per determinare i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, viene precisato che esso è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Viene, poi, previsto che l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

Inoltre, viene chiarito che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, e i criteri di determinazione della remunerazione degli amministratori di tali società, mediante la previsione di limiti massimi di remunerazione proporzionati alla dimensione dell'impresa, venga adottato, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. **Non è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato secondo cui sarebbe stato opportuno specificare che il previsto d.m. sugli indicatori dimensionali e i corrispondenti limiti ai compensi si applica alle società a controllo pubblico "diretto ed indiretto" (in linea con quanto attualmente previsto dal d.m. n. 166 del 2013), tenuto conto che tale precisazione appare superflua. Parimenti, non è stata accolta, in quanto non necessaria, l'osservazione del Consiglio di Stato volta a specificare che, ai fini del controllo sul superamento del limite ai compensi, si deve tenere conto dei compensi corrisposti non solo da altre pubbliche amministrazioni o da altre società in controllo pubblico ma anche da "altre società partecipate.**

Infine, è opportuno chiarire che, come previsto dall'articolo 11, comma 7, del testo unico, fino all'emanazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti e i criteri applicabili ai compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società, già previsti dalla normativa vigente e confermati dalla costante giurisprudenza in materia, restano in vigore e si applicano a tutte le società a controllo pubblico.

Articolo 8

L'articolo 8 reca modifiche di *drafting* all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016, tra cui la sostituzione del termine "grandi imprese insolventi" con "grandi imprese in stato di insolvenza" (termine utilizzato dal d.lgs. 279 del 1999 espressamente richiamato), come richiesto dal Consiglio di Stato.

Articolo 9

L'articolo 9 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, precisando, al comma 1, che l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, della struttura competente per l'indirizzo (in accoglimento dell'osservazione n. 4 della V Commissione della Camera dei deputati), il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto, già prevista dal testo originario, avvenga con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come anche richiesto dalla V Commissione della Camera dei deputati. Non è stata accolta, invece, l'osservazione n. 11 della Camera dei deputati con cui si chiede di prevedere forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi nelle aree montane a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, in quanto tale monitoraggio specifico è ricompreso in quello generale. Non è stata accolta la proposta del Consiglio di Stato di dotare la struttura individuata di poteri di intervento più incisivi, tenuto conto che le funzioni appaiono comunque adeguate, nei limiti delle risorse disponibili. Non è stata accolta, infine, l'osservazione (n. 5) della Camera dei deputati che chiede di prevedere, all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, forme di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica idonei a soddisfare determinati parametri di efficienza, ritenendo che una tale disposizione indebolisca l'impianto normativo e le finalità di razionalizzazione perseguite dal provvedimento.

Articolo 10

L'articolo 10 reca, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato, una modifica di *drafting* all'articolo 16. Inoltre, sempre in accoglimento dei rilievi formulati nel parere del Consiglio di Stato, è stato coordinato il testo rispetto alle previsioni del codice dei contratti pubblici, di cui sono fatte salve le disposizioni, ivi compreso l'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, riformulando poi la disciplina dei requisiti dell'attività ulteriore in un apposito comma 3-bis, distinto dal comma 3 in cui era originariamente contenuta. I rilievi espressi nel medesimo parere sulla perimetrazione delle attività e delle tipologie di società *in house*, già espresse nel precedente parere sul testo unico, non sono stati invece accolti, tenuto conto che, in particolare, in merito alla facoltà di deroga all'articolo 2380-*bis* del codice civile non si può prevedere un obbligo di deroga senza indicarne in che cosa è obbligatorio derogare. Con riferimento, poi, a quanto osservato dal Consiglio di Stato sulla riconducibilità delle società *in house* al modello societario, non può che osservarsi che il modello societario, nato storicamente in ambito pubblicistico, ha diverse varianti, con diverse possibili deroghe rispetto al modello civilistico, comprese quelle, con diverse graduazioni di pubblicità, disciplinate nel testo unico. Parimenti, non è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato volta a delimitare il campo di applicazione della produzione ulteriore, in quanto si rileva che il diritto europeo non impone alcune condizioni, ma non impedisce condizioni più rigorose, coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza. Peraltro, in relazione alle attività, rimane fermo il vincolo di cui all'articolo 4, comma 1, del testo unico. Infine, non è stata accolta l'osservazione n. 10 della Commissione V Bilancio della Camera che, se pur riferita in generale alla disciplina delle aggregazioni societarie degli enti territoriali, deve considerarsi assorbita da quanto già previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del testo unico: infatti, qualora ci sia un ente intermedio rispetto all'ente territoriale che detiene la partecipazione (es. consorzi partecipati dai comuni), è l'organo amministrativo dell'ente intermedio a dover deliberare in materia di partecipazioni.

Articolo 11

L'articolo 11 reca una modifica di *drafting* utile a meglio precisare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Articolo 12

L'articolo 12 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, prevedendo che le disposizioni in materia di personale previste dalla normativa vigente (legge 27 dicembre 2013, n. 147) continuino ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente) e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. **In accoglimento dell'Intesa sancita in Conferenza unificata, si prevede, al comma 8, che la spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rilevi nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al riguardo, occorre dunque rispettare gli adempimenti dell'articolo 6-bis, come introdotti a partire dal 2009 per effetto del decreto legislativo n. 69 del 2009. Non è stata accolta la proposta del Consiglio di Stato di estendere espressamente alle società *in house* la norma relativa al personale delle società a controllo pubblico, tenuto conto che le società *in house* sono, in ogni caso, società a controllo pubblico. Non è stato possibile accogliere l'osservazione n. 7 della V Commissione della Camera dei deputati volta a valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva: tale previsione è stata ritenuta non compatibile con i criteri di delega, trattando di materia relativa alle condizioni di affidamento ed esercizio dei servizi di interesse pubblico generale, che non è oggetto del presente provvedimento riguardante la disciplina delle società partecipate (articolo 18 della legge n. 124 del 2015), bensì più propriamente del criterio di cui all'articolo 19 della legge di delega. Rispetto all'osservazione n. 8 della V Commissione della Camera dei deputati, che chiede di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, si può ritenere che la stessa sia assorbita dalla misura introdotta nell'articolo 19, comma 5, dal decreto correttivo, che tiene conto del settore in cui ciascun soggetto opera, considerando anche la previsione, già esistente, che eccettua dal divieto di nuove assunzioni il personale specialistico infungibile.**

Articolo 13

L'articolo 13 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, precisando che la sanzione per la mancata adozione dei piani di razionalizzazione è riferibile soltanto agli enti locali. Non sono state accolte le proposte del Consiglio di Stato di intervenire sulle previsioni dei piani di razionalizzazione, fondendo gli articoli 20 e 24 e disciplinando diversamente tempi e modi delle procedure previste, in quanto le modifiche proposte inciderebbero profondamente su una disciplina, relative alle procedura di razionalizzazione, già in corso di attuazione, atteso che il testo unico originario è comunque pienamente efficace, con conseguenti problemi di coordinamento e applicativi.

Articolo 14

In accoglimento del parere del Consiglio di Stato, l'articolo 14 aggiunge, all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, la previsione della facoltà per le pubbliche amministrazioni locali partecipanti di procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipate con le somme accantonate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 21, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

Articolo 15

L'articolo 15 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, intervenendo in sede di *drafting* e precisando che la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalle pubbliche amministrazioni debba avvenire entro il **30 settembre 2017 (come espressamente richiesto dalla Conferenza unificata in sede d'intesa sul testo e dalla V Commissione della Camera dei deputati con la prima condizione).**

Articolo 16

L'articolo 16 modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

In primo luogo, viene prorogato, come richiesto dalla Conferenza unificata in sede d'intesa sul testo, al 30 settembre 2017 e in conformità alla seconda condizione della V Commissione della Camera dei deputati, il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze.

Viene precisato che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente, debba essere adottato previa intesa c.d. forte (**ex articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) in Conferenza unificata, come richiesto dalla stessa Conferenza in sede d'intesa.**

Si chiarisce, infine, un dubbio interpretativo circa l'applicazione del divieto di nuove assunzioni, esplicitando che il periodo temporale di durata del blocco delle nuove assunzioni (30 giugno 2018) decorre dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Articolo 17

L'articolo 17 reca modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

In particolare, esso precisa, nelle disposizioni transitorie, che l'articolo 4 del citato decreto n. 175, oltre a non essere applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, non sia applicabile anche alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. **È stata accolta l'osservazione n. 9 della Commissione V della Camera dei deputati di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del citato articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di consentire di portare a termine i processi di quotazione e favorire quindi i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati.** Viene, inoltre, modificato il termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di *governance* societaria e ampliate, **come richiesto dalla Conferenza unificata in sede d'intesa, le ipotesi di esclusione delle società derivanti dalle sperimentazioni gestionali in ambito sanitario dall'applicazione delle disposizioni del testo unico.** Infine, vengono escluse dall'applicazione del decreto n. 175 del 2016 le società destinatarie di provvedimenti di prevenzione patrimoniale legati a episodi di infiltrazione mafiosa, nonché la

Sga s.p.a., interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e viene individuato un diverso termine di decorrenza per l'applicazione dell'articolo 20 alle società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie o degli enti di ricerca. Recependo l'Intesa in Conferenza unificata si prevede, inoltre: **per le società costituite per la gestione di spazi fieristici, nonché quelle relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 175 del 2016; ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019; nelle more della prima applicazione del suddetto criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria e ordinaria, si considerano rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro.**

In esplicito accoglimento di una condizione posta dalla conferenza Unificata in sede di intesa è stata prevista, in deroga all'articolo 4, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di detenere partecipazioni nelle sole società che, alla data di entrata in vigore del testo unico, risultino già costituite per la gestione delle case da gioco e siano state già autorizzate a tale attività ai sensi della legislazione vigente. Per tali società, le uniche ammesse in deroga rispetto alla previsione dell'articolo 4, e precisamente per le sole quattro già costituite e autorizzate per la gestione delle case da gioco di Campione d'Italia, Saint Vincent, Sanremo e Venezia, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e) non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso testo unico si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. Non è stato condiviso il parere del Consiglio di Stato (che conferma il precedente), secondo cui le ragioni della deroga all'applicabilità dell'articolo 4 alle società elencate nell'allegato A non sono chiare mentre dovrebbero risultare dal testo mediante una valorizzazione della natura delle società e soprattutto dell'attività che esse svolgono. Al riguardo, si segnala che le ragioni della deroga sono riferibili al rilievo che le società in questione hanno per l'economia nazionale, anche in relazione alla dimensione finanziaria e alle possibili strategie di sviluppo. Inoltre, l'obiettivo della norma è proprio quello di sganciare alcune importanti partecipazioni dal vincolo di scopo, anche nel caso in cui tali partecipazioni abbiano rilievo esclusivamente finanziario.

Articolo 18

L'articolo 18 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016, recando, come richiesto dalla Conferenza unificata in sede d'intesa, una precisazione in merito alla piena applicabilità di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di subentro nella gestione di servizi di interesse economico generale, nonché una ulteriore norma di coordinamento normativo con quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 in tema di trasparenza (in accoglimento del parere del Consiglio di Stato e dei pareri delle Commissioni parlamentari, in particolare della condizione posta dalla Commissione V Bilancio del Senato).

Articolo 19

L'articolo 19 sostituisce l'allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016, inserendo il mero riferimento al gruppo finanziario per le partecipate regionali e mantenendo, nell'elenco, le società già escluse sulla base del testo originario, alle quali si aggiunge, in accoglimento di una delle condizioni dell'Intesa con la Conferenza unificata, la Fises.

Articolo 20

L'articolo 20 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 21

L'articolo 21 reca disposizioni transitorie e finali, tra cui quella secondo la quale le disposizioni relative al provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute e ai conseguenti atti deliberativi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22

L'articolo 22 dispone che il presente decreto entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo viene emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il citato articolo 16, comma 7, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Sulla base di questo articolo e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, il Governo ha deciso di apportare al decreto legislativo n. 175 del 2016 alcune modifiche e integrazioni al fine di migliorare, da un lato, il testo del decreto legislativo in materia di partecipazioni societarie e di procedere, dall'altro, all'attuazione della delega nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Com'è noto, la sentenza n. 251 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 perché ritenute incidenti, a vario titolo, su materie di competenza regionale, con la conseguente necessità di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali mediante lo strumento dell'intesa (e non del mero parere).

Le modifiche apportate al testo del decreto n. 175 del 2016 mirano proprio al maggiore coinvolgimento delle regioni nel processo di riforma delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni, intervenendo (mediante la proroga di alcuni termini) anche laddove le disposizioni originarie dettavano tempi e modalità di attuazione del decreto.

Dall'intervento normativo in esame, dunque, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla condizione della Commissione V Bilancio del Senato si chiarisce che la facoltà di esclusione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera d), dello schema di decreto riguarda esclusivamente la possibilità di derogare, in tutto o anche solo in parte, al solo articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 e, quindi, la possibilità di mantenere alcune limitatissime partecipazioni societarie, peraltro con delibera motivata e trasmessa alla Corte dei Conti, ferma restando l'applicazione a tali società di tutte le

previsioni del predetto testo unico riguardanti le modalità di esercizio, la soggezione alle procedure civilistiche di fallimento, le disposizioni sulla gestione societaria e i requisiti di virtuosità finanziaria per il mantenimento (artt. 20 e 24). Inoltre, sempre in relazione alla condizione della Commissione V Bilancio del Senato, si precisa che la soppressione dell'onere di considerare le possibili destinazioni alternative delle risorse pubbliche impegnate, prevista dall'articolo 6 dello schema di decreto, non incide sulla necessità, già prevista dalla disposizione originaria del testo unico, che l'atto di acquisto o costituzione di nuova società venga "analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (...) anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria", cosicchè è stato eliminato un riferimento ultroneo e più debole di quelli già previsti, relativo peraltro ad una condizione eventuale e ipotetica.

Inoltre, con riferimento alla condizione della Commissione V Bilancio del Senato in merito al posticipo dell'applicazione di alcuni termini, si precisa che il differimento dei termini previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 è preordinato a rendere effettiva l'attività di razionalizzazione e riduzione delle società a partecipazione pubblica e, in ogni caso, non è suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica.

Infine, si conferma, come richiesto nelle condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato, che le modifiche agli articoli 19, 20 e 26 del testo unico non comportano oneri e non riducono l'efficacia del processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, volto a conseguire risparmi di spesa.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404.

PARERE APPROVATO

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (atto n. 404),

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;

in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, dall'altro, ha sottolineato che, nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione;

in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

zione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il parere e non l'intesa con le regioni;

il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il parere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far confluire l'intesa in decreti correttivi - previsti dalla stessa legge n. 124 del 2015 - che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;

il presente schema di decreto correttivo è quindi volto, tra l'altro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2016;

sia prima dell'adozione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri, del predetto schema di decreto, avvenuta in data 17 febbraio 2017, sia successivamente, si è svolto un ampio confronto fra i rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

in particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno raggiunto l'intesa sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 16 marzo 2017, convenendo, al contempo, su talune integrazioni e modifiche - contenute nell'allegato B al documento con cui è stata sancita l'intesa - che il

Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo;

l'intesa raggiunta riguarda esplicitamente il decreto nel suo complesso, posto che l'articolo 1 del presente schema di decreto ha una valenza confermativa delle disposizioni non oggetto di modifica e l'articolo 18 del medesimo schema fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016;

questa Commissione è quindi chiamata a pronunciarsi sul presente schema di decreto anche alla luce delle integrazioni e modifiche previste dall'allegato B dell'intesa;

il termine per l'adozione dei decreti correttivi è fissato, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 124 del 2015, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire entro il 23 settembre 2017;

rilevato che, per quanto riguarda il testo dello schema di decreto in oggetto:

all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

all'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 5 del decreto-legislativo n. 175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, si dovrebbe valutare l'opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando, tuttavia, che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette;

all'articolo 9, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard di efficienza;

al medesimo articolo 9, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di cooperazione con il sistema delle autonomie regionali nel caso in cui si tratti di effettuare controlli sulle società a partecipazione regionale;

all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva;

all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, quali, ad esempio, le gestioni del trasporto ferroviario, stabiliti dalla legislazione vigente;

all'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, appare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale, appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio;

all'articolo 15, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si dovrebbe valutare l'opportunità di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società a partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati;

al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell'*iter* decisionale, sarebbe utile valutare la possibilità, in questa materia, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, di rafforzare il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, di esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l'organismo che esercita il controllo analogo e di estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che rispondano a obiettivi settoriali e che siano riferibili e coerenti con ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge;

al fine di verificare l'impatto dei processi di razionalizzazione nei territori montani e in genere nelle aree territoriali marginali, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi in tali aree a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente provvedimento;

viste le integrazioni e le modifiche previste dall'allegato B dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 16 marzo 2017;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 13, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2017 *con le seguenti:* entro il 30 settembre 2017;

2) all'articolo 14, comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2017 *con le seguenti:* entro il 30 settembre 2017;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si valuti l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

2) all'articolo 5, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, il seguente periodo: Il provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 e alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.;

3) all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: a) dopo le parole: e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate aggiungere le seguenti: ai fini della realizzazione del medesimo scopo;

4) all'articolo 9, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto.»;

5) all'articolo 9, nell'ambito della novella introdotta all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli

stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica che soddisfino determinati parametri di efficienza;

6) all'articolo 9, nell'ambito della novella introdotta all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere forme di cooperazione con il sistema delle autonomie regionali, nel caso in cui si tratti di effettuare controlli sulle società a partecipazione regionale;

7) all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva;

8) all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, stabiliti dalla legge;

9) all'articolo 15, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati;

10) al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, con particolare riferimento a settori per i quali siano previsti dalla legge ambiti territoriali ottimali o di riferimento,

anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell'iter decisionale, sia valutata la possibilità, in questa materia, di rafforzare, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, di esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l'organismo che esercita il controllo analogo e di estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che ri-

spondano a obiettivi settoriali e che siano riferibili e coerenti con ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge;

11) al fine di verificare l'impatto dei processi di razionalizzazione nei territori montani e in genere nelle aree territoriali marginali, si valuti l'opportunità di prevedere adeguate forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi in tali aree a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente provvedimento ».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 404**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

– preso atto che l’emanazione – ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della legge delega n. 124 del 2015 – di tale decreto legislativo, correttivo del precedente decreto legislativo n. 175 del 2016, si rende necessaria al fine di recepire le indicazioni emerse dall’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata;

– considerato che tale procedura risponde a quanto suggerito dal Consiglio di Stato, al fine di sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte Costituzionale, consistente, in virtù del principio di leale collaborazione, nella mancata intesa interistituzionale, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

– rilevato il carattere assolutamente innovativo della pronuncia della Corte Costituzionale la quale, pur avendo in passato «più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo» (sentenza n. 251 del 2016, considerato in diritto n. 3), ha in tal caso ritenuto che «là dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa»;

– valutato con preoccupazione come, soprattutto in assenza di una nuova disciplina costituzionale che ripartisca più nettamente le competenze legislative tra Stato e Regioni, tale innovazione giurisprudenziale rischia di ampliare a dismisura l’ambito non tanto della leale collaborazione, quanto quello di una sostanziale co-decisione legislativa con effetti negativi sulla qualità della legislazione, sulla sua efficacia e sul principio di responsabilità dei diversi livelli di governo;

– rilevato che il complesso delle integrazioni e correzioni, contenute nell’intesa che il Governo ha dichiarato di voler recepire nel testo, indeboliscono nel loro complesso l’efficacia del decreto delegato rispetto agli obiettivi indicati nella legge delega, *in primis* quello della razionalizzazione e della riduzione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, delle partecipazioni pubbliche esistenti, nonché quello di evitare, per il futuro, il ripetersi della degenerazione del sistema delle S.p.a pubbliche;

– considerata tuttavia prioritaria l’esigenza di rendere operativo il decreto, dando certezza del quadro giuridico a tutti i soggetti coinvolti;

– segnalata l’esigenza che, come peraltro già previsto dal decreto legislativo, siano assicurate, per i lavoratori interessati dal processo di

riorganizzazione in atto, adeguate misure a tutela del lavoro e dell'occupazione,

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

– con riferimento all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, relativa alla facoltà di derogare all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), per consentire alle amministrazioni pubbliche di partecipare in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, si precisi che tale deroga è consentita solo se le società che intendono operare al di fuori del territorio di riferimento hanno ottenuto l'affidamento originario sulla base di una gara pubblica ed esclusivamente per nuovi affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.

Formula altresì le seguenti osservazioni:

– all'articolo 4, comma 9, si segnala la necessità di stabilire che la facoltà del Presidente della Regione di «deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale» sia subordinata al rispetto di specifici criteri e di procedure di verifica, pena il rischio di vanificare totalmente gli obiettivi del provvedimento;

– all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), si valuti attentamente l'opportunità di attribuire alle pubbliche amministrazioni la facoltà di istituire o partecipare a società pubbliche, a partecipazione pubblico-privata e a partecipazione pubblica anche minoritaria, non solo per la produzione di beni e servizi, ma anche per lo svolgimento delle loro funzioni, e ciò anche in considerazione della norma di cui all'articolo 16, che attenua le modalità in cui deve essere assicurato il controllo analogo nelle società *in house* rispetto alla disciplina comunitaria in materia.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 404**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto:

– che le misure disposte dallo schema di decreto non comportino effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

con le seguenti condizioni:

– che la possibilità per ogni regione di deliberare l'esclusione totale o parziale per singole società dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175, prevista dall'articolo 5, non attenni i possibili risparmi;

– che la soppressione dell'onere di considerare le possibili destinazioni alternative delle risorse pubbliche impegnate, prevista dall'articolo 6, non renda più agevole deliberare l'acquisto o la costituzione di nuove società;

– che il posticipo dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175, disposta dall'articolo 8 dello schema in esame, non sia suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica;

– che la gestione del personale prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 175, così come modificato dall'articolo 11 dello schema in esame, non sia suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica;

– che le modifiche degli articoli 20 e 26 del decreto legislativo n. 175 introdotte dagli articoli 12 e 15 dello schema in esame, non riducano i risparmi previsti a consuntivo;

– che in sede di coordinamento legislativo si integri lo schema di decreto legislativo in esame, così come suggerito dal parere n. 83 del 2017 del Consiglio di Stato, con un articolo aggiuntivo che modifichi l'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 nel senso di escludere dall'applicazione della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 le società quotate, comprese le società da esse partecipate, salvo che quest'ultime siano anche controllate direttamente o partecipate da amministrazioni pubbliche;

e con la seguente osservazione:

– che si chiarisca che per le società di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, l'adozione del sistema di contabilità separata costituisce una facoltà anziché un obbligo e che tale facoltà riguarda anche le società quotate.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Atto n. 404).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;

in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, dall'altro, ha sottolineato che, nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione;

in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

zione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il parere e non l'intesa con le regioni;

il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il parere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far confluire l'intesa in decreti correttivi – previsti dalla stessa legge n. 124 del 2015 – che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;

lo schema di decreto correttivo in oggetto è quindi volto, tra l'altro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2016;

sia prima dell'adozione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri, del predetto schema di decreto, avvenuta in data 17 febbraio 2017, sia successivamente, si è svolto un ampio confronto fra i rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

in particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno raggiunto l'intesa sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 16 marzo 2017, convenendo, nel contempo, su talune integrazioni e modifiche – contenute nell'allegato B al documento con cui è stata sancita l'intesa – che il

Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo;

l'intesa raggiunta riguarda esplicitamente il decreto nel suo complesso, posto che l'articolo 1 dello schema ha una valenza confermativa delle disposizioni non oggetto di modifica e l'articolo 18 del medesimo schema fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016;

la Commissione è quindi chiamata a pronunciarsi sul presente schema di decreto anche alla luce delle integrazioni e modifiche previste dall'allegato B dell'intesa;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017;

considerato che:

all'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, appare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale, appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del

2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

all'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 5 del decreto-legislativo n. 175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando, tuttavia, che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette;

all'articolo 9, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di

alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati *standard* di efficienza;

allo stesso articolo 14 e all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del testo

unico, sulla gestione del personale delle società a partecipazione pubblica, sembrerebbe opportuno valutare la specificità delle imprese aeroportuali, sottraendole alla totalità degli obblighi previsti per le altre società.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante: Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

Intesa ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016.

Repertorio atti n. 29/20 del 16 marzo 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 16 marzo 2017:

VISTI gli articoli 16, commi 1 e seguenti, e 18 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di intervento sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nella seduta del 17 febbraio 2017, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante: Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

CONSIDERATO che l'intervento correttivo dà seguito e applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale – Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016 con la quale la Corte ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza Unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, detta sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale ha previsto che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATE le varie riunioni svolte, le interlocuzioni tecniche intercorse e i documenti con gli emendamenti presentati da Regioni, ANCI e UPI in data 19, 25 e 27 gennaio 2017, esaminati e discussi anche nella fase antecedente l'adozione dello schema di decreto poi approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2017;

CONSIDERATA l'informativa resa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella seduta della Conferenza Unificata del 19 gennaio 2017;

VISTA la nota DAGL n. 0002673 del 28 febbraio 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato inviato, il 3 marzo 2017, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 8 marzo 2017, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento contenente una serie di proposte di modifica del testo, segnalando, in particolare, quelle relative agli ambiti territoriali per la partecipazione alle gare (articolo 5), a i limiti di fatturazione (articolo 12), alle scadenze dei termini fissati nel provvedimento (articoli 18 e 18-bis), alla deroga dei limiti per le assunzioni (articolo 11) ed alla previsione dell'intesa "forte" di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2002 su alcuni provvedimenti (articolo 14); inoltre, i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia hanno consegnato un proprio documento di proposte di modifica; infine, su taluni argomenti, sono intervenuti i rappresentanti delle Regioni Basilicata (per la proposta di cui all'articolo 5), Valle d'Aosta (per la proposta di cui all'articolo 3), delle Province autonome di Trento e di Bolzano (per la proposta di cui all'articolo 4 relative alle società quotate);

- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno consegnato un documento congiunto contenente una serie di proposte di modifica del testo, segnalando, in particolare, quelle relative agli ambiti territoriali per l'accesso alle gare (articolo 5), al controllo ed al potere ispettivo da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato su tutte le società a partecipazione pubblica (articolo 9), ai limiti di fatturazione (articolo 12), alle sanzioni previste solo per le società degli Enti locali (articolo 12), alla proroga di alcuni termini (articolo 15), ai compensi previsti per gli amministratori di società pubbliche (articolo 15-bis);

CONSIDERATO che il Governo, anche nel corso delle riunioni dell'8 e del 14 marzo, ha discusso la propria posizione tecnica sul provvedimento e su tutte le richieste già avanzate, manifestando altresì la disponibilità ad informare le Regioni, l'ANCI e l'UPI anche in ordine al successivo iter del decreto in esame, riaprendo ove richiesto un confronto tecnico sulle questioni nuove e di interesse che dovessero emergere all'esito delle fasi successive, potendo, su tali questioni nuove, ove richiesto da Regioni, ANCI ed UPI, aprirsi una nuova fase di interlocuzione;

CONSIDERATE le questioni di cui le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno chiesto l'accoglimento ai fini del conseguimento dell'intesa;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 9 marzo 2017, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato un documento congiunto contenenti gli emendamenti al testo, nonché alcune osservazioni (All.A);

CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di potere accogliere le proposte formulate ad eccezione di quella relativa ai controlli ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATO, inoltre, che il Governo ha richiesto di integrare l'emendamento relativo alle attività di gestione delle case da gioco con l'aggiunta del seguente periodo: "per tali attività, l'articolo 14, comma 5, del T.U. n. 175 del 2016 si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto correttivo";

CONSIDERATO che le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno preso atto di quanto rappresentato dal Governo;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali nei termini contenuti in un documento riepilogativo (All.B);

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante: Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, trasmesso, con nota DAGL n. 0002673 del 28 febbraio 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento (All.B) che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Madio



Il Presidente
On. avv. Enrico Costa

19/10

ALL. A



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/27/CU01/C1



UPI

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N.
175, RECANTE: TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA**

Punto 01) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, ai fini dell'Intesa da sottoscrivere in sede di Conferenza Unificata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, propongono i seguenti emendamenti ritenuti condizionanti:

Di seguito gli emendamenti formulati in carattere grassetto sulla bozza di Intesa proposta dal Governo il 15 marzo 2017:

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale – Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017, con la quale è stato approvato lo schema di decreto con il quale il decreto legislativo 19 agosto



2016, n. 175 è stato integrato e modificato, ferme restando le disposizioni e gli effetti del decreto legislativo n. 175 del 2016;

VISTA la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo;

CONSIDERATE le varie riunioni svolte, le interlocuzioni tecniche intercorse e i documenti con gli emendamenti presentati da Regioni, Anci e UPI in data 19, 25 e 27 gennaio 2017, esaminati e discussi anche nella fase antecedente l'adozione dello schema di decreto poi approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2017;

CONSIDERATA l'informativa resa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella seduta della Conferenza Unificata del 19 gennaio 2017;

CONSIDERATE le ulteriori interlocuzioni tecniche, la seduta del 9 marzo 2017 e, da ultimo, le riunioni dell'8 e del 14 marzo 2017, nell'ambito delle quali Regioni, Anci e UPI hanno consegnato e illustrato ulteriore documento contenente tutte le ulteriori ipotesi di emendamento al decreto in esame, nell'ambito del quale hanno poi segnalato le questioni di maggior rilievo di cui hanno chiesto l'accoglimento ai fini dell'intesa;

CONSIDERATO che il Governo, anche nel corso delle riunioni dell'8 e del 14 marzo, ha discusso la propria posizione tecnica sul provvedimento e su tutte le richieste già avanzate, manifestando altresì la disponibilità ad informare le Regioni, l'Ance e l'UPI anche in ordine al successivo iter del decreto in esame, **mediante la trasmissione del testo dello schema di decreto prima della definitiva approvazione**, riaprendo ove richiesto un confronto tecnico sulle questioni nuove e di interesse che dovessero emergere all'esito delle fasi successive, potendo, su tali questioni nuove, ove richiesto da regioni, Anci e UPI, aprirsi una nuova fase di interlocuzione;

CONSIDERATE le questioni di cui Regioni, Anci e UPI hanno chiesto l'accoglimento ai fini dell'intesa;

RITIENE di poter accogliere tali richieste e così sancire l'intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nei termini che seguono:

- a) consentire alle amministrazioni pubbliche di ~~mantenere le partecipazioni già detenute~~ **partecipare** in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga all'articolo 4, comma 2, lettera a) del T.U. n. 175 del 2016, purchè si tratti di servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3 bis, del D.L. 138/2011 e fatta salva, per tali partecipazioni, la piena applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del TU 175 del 2016;



- b) disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), si consideri la media del triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all'articolo 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), la soglia di fatturato medio di 500.000 euro;
- c) disporre che per le società di cui all'articolo 4, commi 7 e 8, le disposizioni dell'articolo 20 si applichino decorsi 5 anni dalla loro costituzione, **fatte salve quelle già esistenti**;
- d) prorogare al 30 settembre 2017 i termini per la ricognizione straordinaria di cui all'articolo 24 del T.U. 175/2016 e per la ricognizione di personale di cui all'articolo 25, comma 1, TU 175/2016;
- e) prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, sulla revisione straordinaria, si applichino a partire dal 30 settembre 2017 e siano fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all'articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto; a tal fine, prevedere l'immediata entrata in vigore del decreto in esame, in deroga al periodo ordinario di *vacatio legis*;
- f) inserire la FISES nell'allegato A del T.U. n. 175 del 2016;
- g) esentare le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 anche dagli articoli 17 e 25 del TU 175/2016;
- h) confermare, tra le norme di coordinamento, la vigenza dell'articolo 3-bis, comma 2 bis, del D.L. 138/2011;
- i) prevedere, all'articolo 25, comma 1, del T.U. 175 del 2016, l'intesa forte *ex* articolo 8, comma 6, legge n. 131 del 2003, per l'adozione del decreto ivi previsto;
- j) escludere l'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del TU 175 del 2016 e, **fermo restando l'obbligo di adozione del piano di risanamento di cui al comma 2 e di ristrutturazione aziendale di cui al comma 4, escludere l'applicazione dell'art. 14, comma 5, per le attività delle case da gioco anche in relazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1985 di cui all'articolo 6, DPR 26 ottobre 1972 n. 641, attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente**;
- k) chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del TU 175 del 2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995;
- l) **prevedere che i poteri ispettivi di cui all'articolo 6 comma 3 del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, siano esercitati nei confronti delle sole società controllate da pubbliche amministrazioni.**



Conferma l'impegno ad accogliere gli emendamenti proposti dalle Regioni nel documento dell'8 marzo 2017 con riguardo all'articolo 19, commi 8 e 9, del TU 175/2016, relativi al riassorbimento del personale delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutate all'esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad una formulazione che garantisca il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione.

Ulteriori osservazioni

La Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, anche ai fini della successiva interlocuzione con il Governo prevista nell'Intesa, al fine di poter condividere appieno gli obiettivi di riforma previsti dalla Legge delega n. 124 del 2015, evidenziano al Governo alcune questioni sulle quali si richiede un ulteriore approfondimento:

1. Possibilità di nominare liquidatori di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche dipendenti delle stesse amministrazioni, in deroga al disposto di cui all'articolo 11 comma 8 del D.lgs 175/2016, per consentire un efficiente governo delle procedure ed una loro accelerazione per la piena attuazione delle finalità di razionalizzazione sottese al Testo Unico;
2. Necessità di prevedere una specifica disciplina per le società partecipate operanti in territori marginali e svantaggiati, in particolare relativamente alle aree montane;
3. Valutare la particolare situazione della Regione Basilicata in relazione alle società produttrici di energia derivante da idrocarburi, partecipate dalla Regione e dai Comuni di riferimento, ai fini dell'inclusione di queste attività nell'articolo 4 del Testo unico, anche considerando la rilevanza nazionale dell'apporto energetico derivante;
4. Chiarire l'ambito soggettivo di applicazione del testo unico, esplicitando la non applicabilità alle partecipazioni in piccole e medie imprese (PMI), acquisite dalle società finanziarie in nome e per conto del socio Regione per sostenere lo sviluppo del territorio, peraltro senza finalità di stabile investimento.

*Revinto à caso di qualità
16 marzo 2016*

Roma, 16 marzo 2017



VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale – Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017, con la quale è stato approvato lo schema di decreto con il quale il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è stato integrato e modificato, ferme restando le disposizioni e gli effetti del decreto legislativo n. 175 del 2016;

VISTA la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 638 del 14 marzo 2017, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza dell'8 marzo 2017;

CONSIDERATE le varie riunioni svolte, le interlocuzioni tecniche intercorse e i documenti con gli emendamenti presentati da Regioni, Anci e UPI in data 19, 25 e 27 gennaio 2017, esaminati e discussi anche nella fase antecedente l'adozione dello schema di decreto poi approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2017;

CONSIDERATA l'informativa resa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella seduta della Conferenza Unificata del 19 gennaio 2017;

CONSIDERATE le ulteriori interlocuzioni tecniche, la seduta del 9 marzo 2017 e, da ultimo, le riunioni dell'8 e del 14 marzo 2017, nell'ambito delle quali Regioni, Anci e UPI hanno consegnato e illustrato ulteriore documento contenente tutte le ulteriori ipotesi di emendamento al decreto in esame, nell'ambito del quale hanno poi segnalato le questioni di maggior rilievo di cui hanno chiesto l'accoglimento ai fini dell'intesa;

CONSIDERATO che il Governo, anche nel corso delle riunioni dell'8 e del 14 marzo, ha discusso la propria posizione tecnica sul provvedimento e su tutte le richieste già avanzate, manifestando altresì la disponibilità ad informare le Regioni, l'Ance e l'UPI anche in ordine al successivo



decreto in esame, riaprendo ove richiesto un confronto tecnico sulle questioni nuove e di interesse che dovessero emergere all'esito delle fasi successive, potendo, su tali questioni nuove, ove richiesto da regioni, Anci e UPI, aprirsi una nuova fase di interlocuzione;

CONSIDERATE le questioni di cui Regioni, Anci e UPI hanno chiesto l'accoglimento ai fini dell'intesa;

RITIENE di poter accogliere tali richieste e così sancire l'intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nei termini che seguono:

- a) consentire alle amministrazioni pubbliche le partecipazioni in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga all'articolo 4, comma 2, lettera a) del T.U. n. 175 del 2016, purché si tratti di servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, del D.L. 138/2011 e fatta salva, per tali partecipazioni, la piena applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del TU 175 del 2016;
- b) disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), si consideri la media del triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all'articolo 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), la soglia di fatturato medio di 500.000 euro;
- c) disporre che, per le società di cui all'articolo 4, comma 7, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del T.U. n. 175 del 2016, si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto;
- d) disporre che per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 si applichino decorsi 5 anni dalla loro costituzione;
- e) prorogare al 30 settembre 2017 i termini per la ricognizione straordinaria di cui all'articolo 24 del T.U. n. 175 del 2016 e per la ricognizione di personale di cui all'articolo 25, comma 1, T.U. del 175 del 2016;
- f) prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, sulla revisione straordinaria, si applichino a partire dal 30 settembre 2017 e siano fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all'articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto; a tal fine, prevedere l'immediata entrata in vigore del decreto in esame, in deroga al periodo ordinario di *vacatio legis*;
- g) inserire la FISES nell'allegato A del T.U. n. 175 del 2016;



- h) esentare le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 anche dagli articoli 17 e 25 del T.U. n. 175 del 2016;
- i) confermare, tra le norme di coordinamento, la vigenza dell'articolo 3-bis, comma 2 bis, del D.L. 138/2011;
- j) prevedere, all'articolo 25, comma 1, del T.U. 175 del 2016, l'intesa forte ex articolo 8, comma 6, legge n. 131 del 2003, per l'adozione del decreto ivi previsto;
- k) escludere l'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del TU 175 del 2016 per le attività di gestione delle case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente (Corte Costituzionale n. 291/2001); per tali attività, l'articolo 14, comma 5, del T.U. n. 175 del 2016 si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto correttivo;
- l) chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U. n. 175 del 2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995.

Conferma l'impegno ad accogliere gli emendamenti proposti dalle Regioni nel documento dell'8 marzo 2017 con riguardo all'articolo 19, commi 8 e 9, del TU 175/2016, relativi al riassorbimento del personale delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutate all'esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad una formulazione che garantisca il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione.



LOPILATO VINCENZO
14.03.2017 10:08:21 CET



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 8 marzo 2017

NUMERO AFFARE 00335/2017

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Schema di decreto legislativo concernente "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

LA SEZIONE

Vista la nota n.323 del 24/02/2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la semplificazione e pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, 1 marzo 2017 n. 24, di nomina della Commissione speciale per l'affare in epigrafe indicato;

considerato che, nell'adunanza dell'8 marzo 2017, presenti anche il presidente aggiunto Marco Lipari, la Commissione speciale ha esaminato gli atti e uditi i

relatori, consiglieri Vincenzo Neri, Vincenzo Lopilato e Luigi Tarantino;

PREMESSO E CONSIDERATO:

1. L'esigenza di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016

Con nota del 24 febbraio 2017, prot. n. 323, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere sullo schema di decreto legislativo concernente *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*.

Nella relazione si specifica che con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la delega contenuta nell'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo sul predetto decreto legislativo per la Presidenza del Consiglio discende anche dalla necessità di dare attuazione alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18 nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. È noto, infatti che la citata sentenza n. 251 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato anche nell'ambito del procedimento legislativo con un coinvolgimento delle autonomie regionali attraverso lo strumento dell'intesa e non del semplice parere.

La Corte Costituzionale ha altresì precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si sottolinea nella sentenza, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.

In questa sede giova ricordare che questo Consiglio di Stato, in risposta a un quesito formulato dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha espresso il parere 17 gennaio 2017 n. 83, rilevando innanzitutto l'importanza di "portare a termine le previsioni della l. n. 124 a seguito della sentenza della Corte", anche "per non far perdere slancio riformatore all'intero disegno: i decreti legislativi interessati dalla sentenza costituiscono, infatti, non soltanto misure di grande rilievo di per sé, ma anche elementi di una riforma complessiva, che risulterebbe meno incisiva se limitata ad alcuni settori".

Nel merito, la Commissione speciale di questo Consiglio di Stato ha indicato al Governo le modalità con cui attuare la sentenza della Corte senza far venir meno le riforme già adottate, affermando che:

non è necessario intervenire nuovamente sulla legge delega, poiché questa deve ritenersi già riscritta dalla Corte in conformità al dettato costituzionale, con la previsione dell'intesa al posto del parere;

i decreti legislativi già adottati "restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati";

il Governo può raggiungere ora l'intesa con le Regioni in Conferenza Stato-Regioni, o in Conferenza unificata a seconda dei casi, secondo la normativa vigente (d.lgs. n. 281 del 1997);

il Governo può far confluire tale intesa in decreti correttivi (previsti dalla stessa legge Madia) che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per

sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;

l'intesa "deve riferirsi al decreto nel suo complesso", e non solo a sue singole parti; rientra nella disponibilità delle parti dell'intesa disciplinare anche degli effetti già dispiegati nel "periodo intercorso tra l'entrata in vigore del decreto legislativo originario e quella del decreto correttivo".

In sintesi, e per quanto più direttamente interessa in questa sede, nel predetto parere, il Consiglio di Stato, in conformità a quanto statuito nella sentenza della Consulta n. 251 del 2016, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza "sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano nell'applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale – al processo di riforma in corso".

Sotto questo profilo, ad avviso del Consiglio di Stato lo schema di decreto in esame, nella sua impostazione, appare adeguarsi correttamente alle indicazioni della Consulta e a quelle, attuative, contenute nel predetto parere.

In particolare, l'art. 2 dello schema introduce, innovativamente, una modifica alle premesse, come suggerito nel parere n. 83 del 2017.

Inoltre, appare opportuno ribadire che l'intesa con le Regioni riguardi esplicitamente sia il decreto correttivo sia le disposizioni già introdotte con il testo unico in una prospettiva di sanatoria *ex tunc* delle norme introdotte. Tale esigenza appare efficacemente presa in considerazione dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 18 dello schema di decreto in esame: l'art. 1 ha una valenza confermativa delle disposizioni non modificate dal correttivo stesso, l'art. 18 fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016. Entrambe queste norme, sottoposte anch'esse all'intesa, come tutto il decreto correttivo, appaiono fornire all'intera riforma un effetto sanante, in attuazione del *dictum* della Corte costituzionale.

Resta, ovviamente, ferma la necessità – che si rimette al Governo – di considerare,

in concreto, l'andamento del procedimento di intesa presso la Conferenza unificata e il suo esito finale.

2. Il ruolo dei decreti correttivi di un decreto legislativo

Venendo al merito dello schema in oggetto, va innanzitutto rilevato che si tratta del primo parere che viene reso sui decreti correttivi che il Governo intenderà adottare per modificare e integrare i decreti legislativi di attuazione della riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge n. 124 del 2015.

Pertanto, a giudizio di questo Consiglio, l'adozione del correttivo non può limitarsi alla, pur fondamentale, esigenza relativa alla partecipazione regionale al procedimento normativo di cui si è detto *retro* (§1). Oltre che essere l'occasione per "sanare" il *deficit* partecipativo rilevato dalla sentenza della Corte costituzionale, esso deve anche servire ad apportare tutte quelle modifiche necessarie per un miglior funzionamento, in sede applicativa, delle norme originariamente introdotte.

Occorre, allora, considerare le potenzialità (e i limiti) di tale strumento nella logica complessiva della legge n. 124 e in quella generale del 'modello' dei decreti legislativi correttivi.

È pertanto opportuno effettuare, sinteticamente, alcune considerazioni di massima sul ruolo dei decreti integrativi e correttivi: una figura non prevista dall'art. 76 Cost., ma ormai stabile nella più recente prassi costituzionale.

2.1 Sotto un primo profilo, non può che confermarsi il consolidato orientamento (ribadito, da ultimo, nel parere n. 855 del 2016, sul codice dei contratti pubblici), secondo cui il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma definitivamente il relativo potere, e tale mancato esercizio non può essere recuperato in sede di adozione di decreti correttivi.

Tramite questi ultimi sono consentite, appunto, "integrazioni e correzioni" (anche rilevanti), a seguito di una periodo di "sperimentazione applicativa", riguardanti le parti di delega già esercitate, ma non un esercizio tardivo, per la prima volta, delle

delega.

Inoltre, lo strumento del correttivo non può nemmeno costituire una sorta di ‘nuova riforma’, pur rispettosa della delega originaria, che modifichi le scelte di fondo operate in sede di primo esercizio della delega, attuando un’opzione di intervento radicalmente diversa da quella del decreto legislativo oggetto di correzione (cfr. Corte cost. 26 giugno 2001 n. 206; Cons. St., ad. gen., 6 giugno 2007 n. 1; Cons. St., sez. norm., 9 luglio 2007 n. 2660/07; Id., 5 novembre 2007 n. 3838/07; Id., 26 luglio 2011 n. 2602).

2.2 Se quello sopra esposto è il ‘limite’ dei decreti correttivi, è necessario, per converso, evidenziarne anche le potenzialità e le utilità.

Esse sono intrinsecamente connesse – e per questo sono ancora più importanti – alla “fase cruciale dell’attuazione” di ogni riforma, come il Consiglio di Stato ha avuto modo di definirla in molteplici occasioni (in relazione ai decreti di attuazione della l. n. 124 del 2016, cfr. pareri: Sez. consultiva atti normativi 24 febbraio 2016, n. 515, al punto 3; Comm. spec. 30 marzo 2016, n. 839, al punto 1 del ‘considerato’; Comm. spec. 1° aprile 2016, n. 855, ai punti II.f).4, II.f).5 e II.g).1; Comm. spec. 7 aprile 2016, n. 890, al punto 1 del ‘considerato’; Comm. spec. 15 aprile 2016, n. 929, punti 1.5 e 3.1 del ‘considerato’; Comm. spec. 3 maggio 2016, n. 1075, al punto 2, parte I del ‘premessato e considerato’; Comm. spec. 5 maggio 2016, n. 1113, al punto 2; Comm. spec. 9 maggio 2016, n. 1142, ai punti 2.4 e 3.3, parte I, e 6.8.1, parte II, del ‘considerato’; Comm. spec. 12 maggio 2016, n. 1183, punto 2.2 del ‘considerato’; Comm. spec. 13 luglio 2016, n. 1640, al punto 2 del ‘premessato e considerato’; Comm. spec. 4 agosto 2016, n. 1784/2016, punto A-2 del ‘considerato’).

Come si è ripetuto più volte (*in primis*, con il citato parere n. 515 del 2016), una riforma è tale solo quando raggiunge un’effettiva attuazione, che sia percepita da cittadini e imprese e rilevata dai dati statistici. A questo scopo, l’adozione dei decreti legislativi attuativi di una legge (-delega) di riforma non è sufficiente:

l'esperienza internazionale insegna che sempre più spesso le riforme 'si perdono' nelle prassi amministrative conservative, nel difetto di un'adeguata informatizzazione, nel mancato apprendimento dei meccanismi da parte degli operatori pubblici, nel difetto di comunicazione con i cittadini e le imprese, che non riescono a conoscere, e quindi a rivendicare, i loro nuovi diritti.

Orbene, questa "fase cruciale" dell'attuazione passa, innanzitutto, attraverso la verifica delle disfunzioni – giuridiche, amministrative o anche semplicemente pratiche – del testo originario. Ogni riforma può presentare all'inizio criticità o lacune; queste possono essere eliminate e l'impianto normativo può essere migliorato con una fase di progressivo adattamento: questo è il ruolo essenziale demandato ai decreti "integrativi e correttivi".

Con tali decreti, infatti, si può (e si deve) intervenire, da un lato, per garantire la "qualità formale" del testo, con l'eliminazione di illegittimità, refusi, difetti di coordinamento, errori tecnici, illogicità, contraddizioni, dall'altro – e forse soprattutto – per apportare le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica renda opportune, se non indispensabili, per il buon funzionamento della riforma.

Tali misure non sono 'aggiuntive' rispetto alla riforma medesima, ma fanno parte integrante della stessa, e ne possono determinare il successo in misura rilevante.

Può dunque affermarsi, concludendo su questo punto, che, così come il 'modello' della legislazione delegata disegnato dall'art. 76 Cost. e attuato nella prassi costituzionale costituisce, potenzialmente, uno degli strumenti di intervento più efficaci per costruire una riforma organica (nella sua interazione tra Parlamento e Governo, tra indirizzi di *policy* e normativa di dettaglio, e con un *decision making process* ormai partecipato e arricchito da vari pareri), così il 'modello' del decreto legislativo integrativo e correttivo costituisce uno strumento fondamentale, altrettanto importante, per assicurarne la realizzazione in concreto.

2.3 Esaminati i limiti e le potenzialità della figura del decreto correttivo, occorre ora far cenno alle sue modalità di istruttoria, di preparazione e di redazione, alla

stregua dei più recenti principi di qualità della regolazione.

Oltre alla necessaria analisi tecnico-giuridica della normativa da emendare, è sempre più importante – nella prospettiva di realizzare il “miglioramento della qualità normativa, la semplificazione e l’efficienza di procedure e organismi, cui lo sforzo riformatore del Governo si è indirizzato” (Cons. St., sez. norm., parere 24 febbraio 2016 n. 515) – che la correzione presupponga l’individuazione di una criticità applicativa, di cui va dato adeguato conto con strumenti *ad hoc*, presenti da tempo nell’ordinamento e più volte richiamati da questo Consiglio di Stato nella sua recente giurisprudenza consultiva, quali l’AIR e – soprattutto – il monitoraggio e la VIR.

Difatti, nel rispetto del principio di stabilità dell’ordinamento giuridico, occorre assicurare che le norme abbiano un tempo ragionevole di applicazione e di assimilazione, consentendo agli operatori di adeguarsi ad esse. Continui cambiamenti decisi senza un’adeguata istruttoria e non giustificati da un effettivo riscontro nella pratica nuocciono alla certezza delle regole, alla stabilità del quadro regolatorio, alla efficienza di amministrazioni e imprese.

Non a caso, già con il parere 1 aprile 2016 n. 855 (reso sullo schema del Codice appalti), al paragrafo II.f).5, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che un’attività diversa, ma non meno importante di quella attuativa, è l’attività di monitoraggio e di valutazione *ex post* dell’impatto della regolazione, anche “quale punto di partenza essenziale per i successivi interventi correttivi e di *fine tuning* della riforma”.

Più specificamente, questo Consiglio di Stato ha anche affermato (con riguardo al secondo decreto legislativo in materia di SCIA: Comm. spec. 4 agosto 2016, n. 1784/2016, punto A-2.2 del ‘considerato’) che ciascun intervento correttivo “postula un’azione di costante monitoraggio del funzionamento delle norme, volta a verificarne l’idoneità a perseguire in concreto gli obiettivi fissati dalla legge: ciò rende necessaria anche una verifica di impatto successiva all’entrata in vigore delle

nuove norme (la cd. VIR, di cui al d.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, di attuazione dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 244), così da identificare (e subito ridurre) eventuali oneri di comprensione, interpretazione, pratica applicazione da parte di tutti i destinatari, nonché per prevenire il possibile contenzioso con interventi correttivi o di chiarimento.

Difatti, la VIR e in generale il monitoraggio sono indispensabili per due ragioni:

- da un lato, per verificare se la riforma ha effettivamente raggiunto gli obiettivi attesi, ha davvero migliorato l'attività di cittadini e imprese (e quindi, come si è detto, se la riforma "annunciata" è stata anche 'percepita' e 'rilevata');
- dall'altro, per predisporre su una base istruttoria seria e 'quantitativamente informata' i più efficaci interventi integrativi e correttivi".

In altri termini, l'analisi *ex post* (compiuta tramite la VIR) degli effetti dell'intervento iniziale deve trasfondersi, dopo una fase di prima attuazione adeguata e ben monitorata, nella costruzione di interventi integrativi e correttivi mirati.

Dell'impatto auspicato di questi ultimi deve darsi conto nella scheda di AIR dell'intervento correttivo, che deve dare espressamente conto di tale processo, traendo il suo principale fondamento istruttorio proprio dalla VIR del testo da correggere.

2.4 Tornando allo schema di correttivo in esame, occorre rilevare che, nel caso di specie, la scheda AIR – che dovrebbe fondarsi, come si è detto, sul monitoraggio e sulla valutazione *ex post* (tramite lo specifico strumento della VIR) del t.u. n. 175 del 2016 – risulta del tutto carente, perché tale scheda si sofferma, invece, principalmente sulla necessità di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale, senza esaminare adeguatamente i molteplici aspetti relativi al funzionamento in concreto della riforma nei suoi primi mesi di attuazione.

Alla stregua di quanto esposto, questa Commissione speciale, partendo dal fermo convincimento che il decreto correttivo debba introdurre – senza assumere la

consistenza di una ‘nuova riforma’ – tutte le modifiche che si rendono necessarie per un buon funzionamento, in sede applicativa, dell’originario decreto legislativo, si soffermerà non soltanto sulle modifiche apportate con lo schema di correttivo, ma anche sulle disposizioni del testo unico per le quali lo schema non propone modifiche.

Verrà, pertanto, dedicata particolare attenzione sia alle questioni già segnalate col primo parere (21 aprile 2016 n. 968) che si ritengono ancora meritevoli di considerazione nel testo unico, sia a quelle che sono state segnalate in dottrina o che sono emerse nella pratica (anche alla luce del primo contenzioso) successivamente alla pubblicazione del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Tale operazione assume, nel caso di specie, un significato particolare, poiché gli interventi correttivi in questione potrebbero anche essere adottati con un secondo, successivo, intervento correttivo, considerato il termine ancora ampio che precede la scadenza della delega per tali decreti (settembre 2017).

Ciò non esime il Governo, per i futuri interventi, a tener conto dei rilievi sopra esposti e a procedere necessariamente, prima dell’adozione di ciascun decreto correttivo, ad un’effettiva verifica *ex post* dell’impatto delle norme su cui si interviene, di cui dar conto adeguatamente nell’AIR del correttivo medesimo.

3. Osservazioni sull’articolato del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016

Come esposto *retro* (§2), la Commissione speciale ritiene preferibile procedere a esporre le osservazioni con riferimento agli articoli del testo unico.

Ciò consentirà di effettuare delle osservazioni, come detto, non solo sulle modifiche apportate dal decreto correttivo ma anche su ulteriori aspetti che la Commissione intende segnalare.

Articolo 1

Con riferimento all’articolo 1 del testo unico, come modificato dall’articolo 3 del decreto correttivo, la Commissione propone di modificare così il comma 5: *“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle*

società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano controllate direttamente o partecipate da amministrazioni pubbliche”.

In tal modo, si evidenzia meglio il collegamento tra le amministrazioni partecipanti e le società; utilizzando l'avverbio “*direttamente*” al posto della congiunzione “*anche*” si ottiene inoltre il risultato di rendere la deroga della deroga – che nel caso di specie porta ad applicare nuovamente la disciplina del testo unico – più chiara e, soprattutto, conforme alla *ratio* della norma.

Si segnala, inoltre, che la modifica recata dallo schema di decreto correttivo alla collocazione sistematica alle società controllate (direttamente) o partecipate da amministrazioni pubbliche comporta l'esigenza di un coordinamento con l'art. 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Tale norma ha ridefinito il campo di applicazione soggettivo degli obblighi di trasparenza mediante una disciplina che distingue il regime delle società in controllo pubblico, delle società quotate e delle altre società a partecipazione pubblica. In questa sede interessa rilevare che il comma 2 lettera b) dell'art. 2-*bis* dispone che “sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Il rinvio è pertanto effettuato al vigente art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale include anche le società partecipate dalle società quotate “salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”. Lo schema di decreto correttivo, come già sottolineato, intende sopprimere quest'ultimo inciso, spostandone il contenuto precettivo all'art. 1, comma 5.

Per evitare, pertanto, che le società partecipate dalle società quotate rientrino nel campo applicativo del d.lgs. n. 33 del 2013, è necessario che venga inserita nello

schema di decreto correttivo la seguente modifica al comma 2, lettera b) del suddetto decreto legislativo: *“Sono escluse le società quotate, comprese le società da esse partecipate, salvo che quest'ultime sia anche controllate direttamente o partecipate da amministrazioni pubbliche”*.

Articolo 2

Al comma 1, la lettera o) (che reca la definizione delle società *in house*) fa riferimento soltanto al primo dei cd. 'requisiti Teckal' (quello del “controllo analogo”), e non anche a quello dell’“attività prevalente” (che, oltretutto, il T.U. ha rimodulato rispetto alla sua iniziale portata, in conformità alla nuova normativa UE). Trattandosi di definizione di origine eurounitaria, la definizione dovrebbe essere integrata aggiungendo le seguenti parole: *“e in cui oltre l'80% delle attività sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dall'amministrazione o dalle amministrazioni controllanti o da altre società controllate dall'amministrazione controllante”*.

Articolo 3

Appare opportuno, con specifico riferimento alle commesse estere, chiarire che i limiti di cui all'art. 3, comma 1, non si applicano alla costituzione/partecipazione da parte delle società partecipate di società all'estero che, come è ovvio, non possono avere la forma di S.p.A. o S.r.l.

Articolo 4, comma 2

Nell'ambito delle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 4 del d.lgs n. 175 del 2016, andrebbe considerata dal correttivo la possibilità di inserire, tra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, accanto a quella dei *“servizi di interesse generale”* anche quella dei *“servizi di interesse economico generale”* (cfr. il parere Comm. spec. 3 maggio 2016, n. 1075, in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale).

Con tale espressione si intendono, infatti, secondo la definizione eurounitaria, quei

servizi che – a differenza dei primi – presuppongono l'esistenza di un'attività d'impresa che si colloca sul mercato ma che, per assicurare la sua specifica missione, è tenuta a garantire degli obblighi di servizio per fornire determinati standard di prestazioni che, in assenza dell'intervento statale regolatorio, non sarebbero garantiti in un contesto di libera impresa. Tale inserimento appare coerente con la previsione di tale tipologia di servizi, contenuta nelle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 175/2016, e con i contenuti della Legge Delega (che espressamente menziona tale tipologia di servizi all'art. 18, comma 1, lett. b) L. n. 124/2015).

Articolo 4, comma 3

La disposizione in esame prevede che «al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato».

Questa norma non è stata oggetto di modifiche da parte dello schema di decreto correttivo.

La Commissione speciale rileva quanto segue.

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 968 del 2016, aveva espresso dubbi in ordine alla previsione di questa tipologia di attività ammessa, rilevando come l'ampiezza applicativa della previsione, derivante dalla mancata indicazione della natura degli immobili coinvolti e della stessa società conferitaria, avrebbe rischiato di consentire la costituzione di società pubbliche che, mediante l'espedito del conferimento di beni immobili, avrebbero indirettamente continuato a svolgere attività di impresa, in contrasto con l'intento della riforma, che è quello di limitare e non di moltiplicare l'impiego degli strumenti societari.

La Commissione ribadisce queste criticità, suggerendone la considerazione in sede di adozione del decreto correttivo.

In particolare, occorre che si chiarisca quale tipologia di beni pubblici può essere coinvolta dall'attività svolta dalle società in esame e come la norma si inserisce nel complessivo sistema normativo in materia di valorizzazione e alienazione dei beni pubblici. A tale fine, è necessario stabilire se l'attività consentita possa coinvolgere soltanto il patrimonio disponibile ovvero anche beni demaniali o del patrimonio indisponibile. In presenza, infatti, di quest'ultima tipologia di beni le uniche forme di impiego sono quelle mirate alla gestione efficiente e alla valorizzazione e non anche, permanendo il vincolo pubblicistico, alla eventuale alienazione.

In definitiva, la genericità dell'oggetto del trasferimento alle società unitamente alla genericità dell'attività che le società stesse possono svolgere rischia di privare la norma di una sua concreta utilità in contrasto con le stesse complessive finalità perseguite dal testo unico.

Articolo 4, comma 4

La disposizione, non modificata dallo schema di correttivo, afferma che: *«Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.»*

Allo scopo di prevenire possibili dubbi appare opportuno chiarire, ad avviso di questa Commissione speciale, che, in caso di società *in house*, i vincoli previsti dal medesimo articolo in ordine alle finalità perseguibili con le partecipazioni pubbliche riguardano anche la quota, inferiore al 20% della propria attività, che può essere rivolta al mercato.

Articolo 4, comma 9, prima parte

La norma in esame prevede che *«con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di*

vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti».

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 968, aveva espresso riserve in ordine alla compatibilità del potere amministrativo generale di esclusione attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri con il principio di legalità.

Si era, pertanto, rappresentata la necessità di inserire, nel decreto stesso, criteri normativi idonei a fungere da idoneo parametro di riferimento nell'esercizio del predetto potere. In particolare, si era indicato quale criterio – che avrebbe consentito di indirizzare l'attività governativa e al contempo contribuito a chiarire quale sarebbe stata la norma applicabile una volta sancita l'esclusione della società dal perimetro applicativo della riforma – quello di fare salva esclusivamente la disciplina delle società per le quali si ritenga che le deroghe poste dallo stesso testo unico alla disciplina privatistica non abbiano ragion d'essere. L'esercizio del potere avrebbe dovuto, pertanto, rendere sempre applicabile il regime ordinario civilistico e non altre regole speciali o derogatorie, che, comunque, non potrebbero essere introdotte con una fonte non legislativa. Si era, inoltre, sottolineato come utili indici sintomatici della idoneità delle società a partecipazione pubblica ad essere escluse dall'applicazione del decreto avrebbe potuto essere, tra gli altri, la virtuosità finanziaria, lo svolgimento di attività d'impresa per il perseguimento di rilevanti interessi pubblici, l'aver conseguito affidamenti in base a procedure competitive. Infine, il Consiglio di Stato aveva rilevato come l'esercizio del potere non avrebbe potuto mai determinare l'esclusione totale delle società individuate dall'ambito applicativo del decreto, in quanto avrebbe dovuto comunque trovare

applicazione il “vincolo di scopo” relativo al rispetto delle finalità istituzionali pubbliche.

Nel testo del decreto vigente è stato recepito soltanto quest’ultimo rilievo e non anche gli altri sopra esposti.

In questa sede, la Commissione speciale ribadisce le rilevanti criticità già evidenziate – soprattutto in relazione alla possibile violazione del principio di legalità e alla dubbia sussistenza di un fondamento nella legge di delega – al fine di una loro valutazione in sede di predisposizione del decreto correttivo.

Articolo 4, comma 9, seconda parte

L’art. 5 dello schema di decreto correttivo intende aggiungere all’art. 4, comma 9, sopra riportato, la seguente norma: *«Il Presidente della Regione, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, può deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale, motivata con riferimento alla misura e alla qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma».*

La ragione giustificativa della introduzione della suddetta norma è, nelle intenzioni del Governo, quella di garantire il rispetto delle competenze costituzionali che le Regioni hanno in questo ambito alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 251 del 2016.

La Commissione esprime il suo parere negativo su questa disposizione.

La simmetria del potere regionale previsto con quello governativo statale non soltanto determina l’estensione alla norma in esame dei rilievi critici già formulati in relazione a quest’ultimo, ma crea una ulteriore ed ancor più grave criticità.

L’aggiunta in questione, difatti, consentirebbe a un’autorità regionale di derogare, con suo provvedimento, a una disciplina statale generale propria dell’ordinamento civile.

Tale possibilità provoca un *vulnus* nell'omogeneità e nell'uniformità dell'applicazione del diritto privato che non trova alcun fondamento, non soltanto nella legge delega, ma neppure nei principi generali dell'ordinamento.

Peraltro, la *ratio* della correzione sembra muovere anche da un presupposto inesatto. La volontà di contemplare un sistema di garanzia delle autonomie regionali non dovrebbe riguardare tutte le «*società a partecipazione regionale*», ma soltanto le “società strumentali” all'esercizio di funzioni di competenza della Regione. Infatti, le competenze regionali possono venire in rilievo, in via prevalente, quando si tratta di società pubbliche che si inseriscono nell'ambito dell'organizzazione regionale. E ciò accade nel caso in cui le società regionali non svolgono attività in un libero mercato (sia pure in modo conformato dai nuovi vincoli legali che escludono lo svolgimento della ordinaria attività di impresa) ma pongono in essere «attività amministrativa in forma privatistica» in favore dell'ente regionale stesso. Ne consegue che soltanto nel caso in cui vengano in rilievo tali tipologie societarie – che costituiscono il risultato di una «delle possibili modalità di svolgimento dei servizi strumentali alle (...) finalità istituzionali» delle Regioni (cfr. Corte cost. n. 229 del 2013) – si potrebbe giustificare un intervento derogatorio, che comunque non sembra poter mai giungere fino alla previsione di un potere amministrativo regionale *tout court* di esclusione delle stesse dal perimetro della riforma, ma dovrebbe comunque avvenire di intesa con l'autorità statale.

Articolo 5, comma 1

L'articolo 6, comma 1, lett. a), dello schema di decreto correttivo intende sopprimere, al comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175, le parole “*in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche*”.

A parere della Commissione speciale, la soppressione di questa locuzione determinerebbe un'attenuazione dell'obbligo di analitica motivazione giustamente richiesto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 175, e si porrebbe in contrasto con

l'impianto fondamentale tracciato dal parere reso nel 2007 da questo Consiglio (sez. II, 18 aprile 2007 n. 456) nonché dalla successiva giurisprudenza (Cons. St., Ad. Plen. n. 1/2008).

Peraltro, l'inciso che si vorrebbe sopprimere, grazie ai rinvii operati dagli artt. 8 e 7, finisce per garantire l'unico onere motivazionale effettivamente stringente per l'attività di acquisto presso terzi delle partecipazioni sociali. Questa, non essendo sottoposta ad alcun onere di selezione competitiva del venditore, può ritenersi sottoposta unicamente ai principi di mercato. Eliminando l'onere di indicare la possibile «*destinazione alternativa delle risorse*» si potrebbero legittimare operazioni che, pur essendo astrattamente conformi a criteri economici, risultino comunque discriminatorie, perché l'amministrazione potrebbe favorire un potenziale venditore al posto di un altro.

Articolo 5, comma 2

Il comma 2 dell'articolo 5 viene modificato prevedendo che, in caso di costituzione o di assunzioni di partecipazioni da parte di enti locali, lo schema deliberativo deve essere sottoposto a forme di consultazione pubblica "*secondo modalità da essi disciplinate*".

Questo Consiglio di Stato rileva che, al fine di assicurare una maggiore uniformità di comportamento – evitando, al contempo, aggravii eccessivi del procedimento decisionale degli enti – appare preferibile l'emanazione di un decreto del Presidente della Giunta Regionale (in linea con quanto previsto dallo schema di decreto correttivo in relazione all'art. 4, c. 9, dello stesso d.lgs. n. 175/2016 in materia di possibili esclusioni dall'applicazione del testo Unico), ovvero un DPCM adottato previa intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni (in analogia a quanto previsto dallo schema di decreto correttivo in relazione all'art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016 per la definizione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori delle società in controllo pubblico).

Articolo 6

Il comma 1 della norma in esame prevede che *«le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività»*.

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 968, aveva formulato i seguenti rilievi.

In primo luogo, si era richiesto di precisare l'ambito in cui l'attribuzione di un *«diritto speciale o esclusivo»* può far sorgere un dovere di attuazione del principio di separazione. In particolare, si era rilevata l'opportunità di chiarire che, nei casi in cui tali diritti siano stati riconosciuti secondo modalità tali da assegnare ad essi valenza "non di privilegio", il principio di separazione non dovrebbe operare. In questa prospettiva, potrebbero venire in rilievo i casi in cui detti diritti siano attribuiti all'esito di una procedura di gara (come previsto dall'art. 114, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50 del 2016) ovvero quale forma di "compensazione" rispetto agli obblighi di servizio di interesse economico generale imposti alla società pubblica.

In secondo luogo, si era segnalato che l'esigenza di assicurare il rispetto del principio di separazione si pone anche nel caso in cui la società svolga contestualmente attività amministrativa e attività economica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 236 del 2008, ha affermato che anche in questi casi si debba assicurare il rispetto del principio in esame.

Infine, il Consiglio di Stato aveva suggerito di introdurre, per evitare non ragionevoli differenziazioni di trattamento, una disposizione che preveda che il principio di separazione operi allo stesso modo in presenza di un'attività posta in essere da società private. Si era, pertanto, proposto di modificare il comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel senso di consentire anche per quest'ultime l'operatività del principio di separazione contabile, fermo restando, da un lato, le specifiche disposizioni di legge che, in relazione a settori particolari,

impongono il rispetto del principio di separazione strutturale, dall'altro, il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di segnalare la necessità di un maggiore rigore.

In questa sede si ribadiscono i rilievi sopra riportati ai fini di un loro esame in sede di adozione del decreto correttivo.

Articolo 11

In relazione agli organi amministrativi e di controllo delle società in controllo pubblico, appare opportuno introdurre alcune precisazioni per rendere più efficace la disciplina restrittiva introdotta, specificando che:

nell'ambito del comma 6, primo periodo, il previsto d.m. sugli indicatori dimensionali ed i corrispondenti limiti ai compensi si applica alle società a controllo pubblico "*diretto ed indiretto*" (in linea con quanto attualmente previsto dal d.m. n. 166 del 2013);

nel comma 6, secondo capoverso, che ai fini del controllo sul superamento del limite ai compensi, si deve tenere conto dei compensi corrisposti non solo da altre pubbliche amministrazioni o da altre società in controllo pubblico ma anche da "*altre società partecipate*", al fine di evitare possibili elusioni all'applicazione dei limiti previsti.

Articolo 12

La norma in esame dispone che: *«1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.*

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei

rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».

La Commissione speciale rileva come tale norma non sia stata modificata dallo schema di decreto correttivo, pur essendo una di quelle che hanno suscitato, sinora, il più ampio dibattito dottrinario, in relazione ai dubbi interpretativi che ne emergono.

Le perplessità sorte in questa prima fase di applicazione del decreto n. 175 inducono a raccomandare di apportare alla disposizione in esame le seguenti modifiche.

Gli orientamenti della Cassazione, prima delle riforma, erano chiari nel devolvere: *i) alla giurisdizione contabile le questioni di responsabilità relative alle società in house; ii) alla giurisdizione ordinaria le questioni relative alle altre società pubbliche con due eccezioni relative alle ipotesi del "danno diretto" subito dall'ente e del danno conseguente al mancato controllo da parte del rappresentante del socio pubblico. Era stato previsto, pertanto, un "doppio binario" di giurisdizione dipendente dalla natura della società.*

Il Consiglio di Stato rileva come sia necessario che vengano definite con maggiore chiarezza le regole che presiedono al suddetto riparto, sotto almeno tre profili.

In relazione alle società *in house*, la formulazione attuale del comma 1 fa sorgere dubbi in ordine alla esclusività della giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house*. L'espressione *«salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house»* che segue la previsione che attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario, potrebbe infatti indurre a ritenere che vi possa essere una concorrenza di giurisdizioni anche in relazione alla medesima condotta. Tale dubbio potrebbe essere fugato introducendo, ad esempio, la parola "*esclusiva*" dopo la parola "*giurisdizione*",

riferita alla Corte dei conti.

In relazione alle altre società, il riferimento operato dal comma 1 ai «*limiti della quota di partecipazione pubblica*» è equivoco e andrebbe espunto, perché fa intendere che vi possano essere altri “danni erariali” ulteriori rispetto a quello subito dalla quota di partecipazione. In altri termini, non esiste un danno sociale “più ampio”, da ridimensionare in proporzione all’entità delle partecipazioni detenute, ma quello alle partecipazioni è l’unico danno erariale configurabile.

Infine, sempre in relazione a tali società, al comma 2 dovrebbe essere chiarito – come si era già affermato nel parere n. 968 – che il solo danno erariale che viene in rilievo è quello “*diretto*” al patrimonio dell’ente (quale è, ad esempio, il danno all’immagine) e non anche un “danno indiretto” quale conseguenza mediata del pregiudizio subito dall’ente pubblico alla propria “partecipazione sociale”.

Articolo 14 e articolo 21

Un’ulteriore necessità di intervento da parte del correttivo va segnalata con riferimento alla disciplina del fallimento delle società *in house*, che va affrontata esaminando congiuntamente gli articoli 14 e 21 del t.u. n. 175 del 2016.

Da un punto di vista formale, al comma 1 si suggerisce di sostituire il termine “*grandi imprese insolventi*” con “*grandi imprese in stato di insolvenza*” (che è il termine utilizzato dal d.lgs. 279 del 1999, qui espressamente richiamato).

Il principio generale della “fallibilità” delle società partecipate, fissato dall’art. 14, esteso anche alle società *in house*, è stato confermato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196).

La possibilità di fallire, prevista in modo sufficientemente chiaro dall’art. 14, deve essere, però, coordinata con la disciplina dell’art. 21, comma 1, che impone alle pubbliche amministrazioni locali partecipanti di accantonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Da ciò deriva che, nel caso di società

interamente partecipate dall'ente locale, qualora quest'ultimo non intenda dismettere la partecipazione o porre in liquidazione la società sarà obbligato a ripianare le perdite, eventualità quest'ultima che negherebbe in radice la possibilità per le società *in house* di fallire.

È, pertanto, necessario chiarire che dall'obbligo di accantonamento di cui al comma 1 dell'art 21 non deriva un obbligo di ripiano, potendo le pubbliche amministrazioni locali partecipanti decidere di non ripianare il bilancio delle società *in house*, in considerazione della sperimentata necessità di rivolgersi al mercato.

Un ulteriore riferimento che appare necessario introdurre in relazione alla possibilità del ripiano delle società partecipate da parte delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti attiene al limite che le stesse incontrano allo scopo di evitare che l'intervento finanziario in questione si risolva in un indebito aiuto di Stato. Il riferimento, com'è noto, è all'art. 106 TFUE, alla sentenza Altmark del 24 luglio 2003, ed alla legislazione comunitaria derivata. Si propone, al tal fine, l'inserimento di un comma 4 nell'art. 21, che potrebbe avere il seguente tenore: *“Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipate con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato”*.

Sempre in relazione all'art. 21, si osserva che tale norma, rendendo il socio locale partecipe dei risultati negativi della gestione delle società inserite nel conto economico consolidato dello Stato, determina il definitivo superamento dell'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza i rapporti fra il socio e la società. La spesa iniziale per l'assunzione delle partecipazioni sociali potrebbe non essere rappresentativa degli oneri finanziari che conseguono all'acquisto. L'impossibilità di valutare preventivamente gli oneri a carico della finanza pubblica e di procedere alla relativa registrazione di spesa determinerebbe un cronico conflitto con le regole di contabilità pubblica e sarebbe logico pensare che l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni nelle predette società sia sempre

precluso. Tuttavia, la fattispecie presenta delle significative difficoltà applicative perché non è possibile determinare preventivamente se una società ricada o meno nel citato elenco, giacché il relativo accertamento, concentrandosi sui ricavi conseguiti dalla società, si svolge necessariamente *ex post*.

Peraltro, i rapporti che si instaurano fra il socio locale e le società inserite nel conto economico consolidato appaiono comunque assai problematici: da un lato, il socio pubblico non potrà disporre alcuna ricapitalizzazione o altre operazioni finanziarie volte alla copertura delle perdite, se non nel rispetto degli stringenti limiti previsti dall'art. 14, comma 5, del T.U.; dall'altro è obbligato comunque a disporre degli accantonamenti secondo i limiti e l'ammontare specificati nel successivo art. 21. La disciplina sull'obbligo di accantonamento è sostanzialmente sterile, in quanto il relativo importo solo eccezionalmente potrà essere utilizzato per far fronte alla copertura delle perdite di esercizio. Infatti, sebbene lo stesso comma 21, preveda fra le cause che consentono di recupero dell'importo accantonato il «*caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio*», sulla fattispecie continuano a persistere i divieti previsti dal quinto comma dell'art. 14 del T.U.

Il rilievo al combinato disposto dei due articoli 14 e 21 induce, pertanto, questo Consiglio di Stato a suggerire al Governo di riconsiderare e di chiarire tali profili della disciplina, non interessati dallo schema di correttivo.

Articolo 15

L'art. 9 dello schema di decreto correttivo modifica l'art. 15 del d.lgs. n. 175, prevedendo che la struttura competente per il controllo e monitoraggio sull'attuazione del d.lgs. n. 175, sia individuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Commissione speciale rileva quanto segue.

In primo luogo, si ribadiscono le criticità già formulate con il parere n. 968 relativamente all'esigenza che la struttura individuata deve essere dotata di poteri di intervento più incisivi, rispetto a quelli previsti, per assicurare la corretta attuazione

delle prescrizioni contenute nel testo unico.

In secondo luogo, sarebbe opportuno prevedere forme di coordinamento con il sistema delle autonomie regionali nel caso in cui si tratti di effettuare un controllo su società a partecipazione regionale che svolgono attività strumentali a favore delle Regioni stesse che le hanno costituite o partecipate.

Articolo 16

Anche la norma sulle società *in house* non viene interessata dallo schema di correttivo, pur essendo stata considerata dalla dottrina e dalla prassi di questi primi mesi come una di quelle che davano adito alle maggiori perplessità e incertezze applicative.

In primo luogo, l'articolo in questione necessita di un intervento di coordinamento con la disciplina dell'*in house* contenuta nell'art. 5 del d.lgs. 50/2016. Ciò impedisce di ottenere quell'unificazione della disciplina in materia di società partecipate che rappresenta uno degli scopi della delega. Così, se l'introduzione del citato art. 5 si spiega con la necessità di attuare la delega in materia di contratti pubblici, proprio attraverso il correttivo oggi in esame si potrebbe pervenire ad una riunificazione della disciplina in tema di enti *in house* che, per ragioni contingenti, è stata sino ad ora collocata sia all'interno del d.lgs. 175/2016 che del d.lgs. 50/2016.

La soluzione di una simile esigenza risulta ancor più pressante in ragione del fatto che nel testo in unico in materia di società partecipate non si fa riferimento, anche per non incorrere in un eccesso di delega, all'ipotesi di enti *in house* non aventi forma societaria di cui si occupa, invece, il d.lgs. 50/2016.

Allo stesso tempo, deve segnalarsi una non lieve differenza tra la disciplina contenuta nell'art. 16, d.lgs. 175/2016 e quella contenuta nell'art. 5 del d.lgs. 50/2016. Infatti, la prima, nel disciplinare il requisito del controllo analogo, non si limita a prevedere che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica

controllata debba essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi, ma prevede ulteriormente che *“la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”*. Quest'ulteriore limitazione alla qualificazione di un soggetto come *in house* non sembra trovare fondamento nel diritto dell'Unione Europea e potrebbe, quindi, non soddisfare l'esigenza di armonizzazione della suddetta disciplina, perseguita dalla disciplina comunitaria. Pertanto, sarebbe auspicabile, come già rilevato nel parere n. 968, da parte del correttivo l'espunzione della citata previsione.

A tal fine, si propone di recepire la definizione di ente *in house* contenuta nel codice dei contratti, non potendosi proporre una eliminazione di quest'ultima in ragione del fatto che, sebbene il decreto in esame sia la sede naturale della disciplina delle società partecipate, quindi anche di quelle *in house*, il fenomeno in questione può assumere anche caratteristiche diverse rispetto alla struttura societaria, quindi, è indispensabile mantenerne una definizione anche all'interno del codice dei contratti pubblici.

Pertanto, si propone di eliminare dal comma 3 dell'art. 16 il seguente periodo: *“e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”*.

La finalità perseguita dalla norma così eliminata potrebbe essere recuperata attraverso l'inserimento di un comma 3-bis, del seguente tenore: *“È possibile rivolgere a finalità diverse la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3 a condizione che ciò consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”*.

Un secondo ordine di problematiche attiene al caso delle società *in house* 'di tipo misto', ossia con la partecipazione di capitali privati nei limiti indicati dal comma 1 dell'articolo in esame: tale fattispecie si configura come una relazione *in house* con una società mista, che deve armonizzarsi con la disciplina di cui al successivo art. 17 del t.u., per quanto compatibile. E, soprattutto, deve farlo in modo esplicito, che non dia adito a dubbi applicativi.

Ad avviso di questo Consiglio di Stato, come primo chiarimento sarebbe opportuno specificare che, anche in questo caso, la scelta del socio privato debba avvenire mediante gara. In secondo luogo, andrebbe poi precisato che, a differenza che nelle società miste 'non *in house*' di cui all'art. 17, il socio privato può avere solo la qualità di socio finanziatore e non di socio operativo, in considerazione del diverso apporto partecipativo del socio nelle due fattispecie.

Pertanto, si potrebbe inserire all'art. 16 un comma 1-*bis*, che potrebbe avere il seguente tenore: "*La scelta del socio privato finanziatore di cui al comma 1 avviene con procedura di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato*".

Una terza esigenza di chiarificazione si avverte in relazione alla possibilità di gestione diretta tramite modello *in house* congiunto da parte di enti partecipanti in misura minima.

In questo caso, occorre ribadire che la relazione *in house* presuppone sempre una relazione di controllo quantomeno congiunto (Corte Giust., 11 maggio 2006, Carbotermo e Consorzio Alisei, C-340/04, EU:C:2006:308, punti da 60 a 62; Id., 8/12/2016 n. C-553/15, punti 33 e 34). Pertanto, soddisfatta questa condizione, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono mantenere la partecipazione e far gestire direttamente i servizi dalle *in house* cui partecipano in minima parte.

Il comma 5 disciplina la dismissione delle attività che superano il limite quantitativo di fatturato di cui al comma 3. Si suggerisce al riguardo di eliminare le

parole “*di fornitura*”, che sembrano limitare in modo ingiustificato gli obblighi di riduzione ricadenti in capo alle PP.AA.

Si segnala, infine, che anche con il correttivo non vengono superati i problemi di compatibilità fra l’*in house providing* e il modello azionario. Andrebbe, pertanto, considerata l’esigenza di chiarire le seguenti questioni:

- le modifiche statutarie che consentirebbero l’attribuzione di poteri gestionali al socio hanno carattere meramente facoltativo. Secondo il codice civile, nel modello azionario i poteri gestionali spettano unicamente agli amministratori. Pertanto, in assenza delle modifiche statutarie adottate in deroga all’art. 2380-bis non sarebbe possibile disporre affidamenti *in house* in favore di società per azioni, perché non potrebbe concretizzarsi il requisito del controllo analogo;
- le modifiche statutarie consentite, quand’anche vengano adottate, non incidono sul regime di responsabilità degli amministratori, perché la disciplina non deroga espressamente al disposto dell’art. 2364 c.c., n. 5 che mantiene la responsabilità degli amministratori per gli atti eventualmente rimessi alla competenza dell’assemblea. Conseguentemente, gli amministratori sarebbero comunque responsabili per atti imposti dal socio;
- non è prevista la possibilità di derogare all’art. 2355-bis c.c. il quale prevede che ogni vincolo alla trasferibilità delle azioni non possa eccedere il limite quinquennale. Il superamento del limite quinquennale è consentito solo per i patti parasociali, con chiare differenze rispetto al regime di opponibilità ai terzi.

Articolo 17

Come è noto, il d. lgs. n. 163 del 2006, dopo avere stabilito l’obbligo di ricorrere alla gara per la scelta del socio privato (articolo 1, comma 2), sottoponeva alle regole del codice i contratti relativi a “*lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere,*

ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (articolo 32, comma 1, lett. c).

Oggi, l'articolo 17 del t.u. n. 175 ribadisce la necessità di scegliere il socio attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di diversi principi, anche di elaborazione giurisprudenziale, risalenti al noto parere di questo Consiglio (Cons. St., II, 18 aprile 2007 n. 456).

Non risulta molto chiara, invece, la risposta per ciò che attiene all'acquisto di beni che si rendono necessari per "la vita" della società. Ed invero, l'alinea del comma 6 sembrerebbe essere costruita per disciplinare, al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste, l'esclusione dal codice degli appalti solo con riferimento alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per le quali tali società sono state specificamente costituite. Non è chiaro se debba – come prevedeva il previgente codice degli appalti – ricorrersi alla gara, ad esempio, per gli acquisti collegati all'opera da realizzare o al servizio da gestire ma comunque necessari per la vita della società. Una lettura compatibile con i principi del trattato dovrebbe portare a ridurre, per quanto possibile, l'area di esenzione dal rispetto del codice e propendere per la soluzione affermativa. Sotto tale aspetto si auspica un intervento chiarificatore da parte del Governo.

Articolo 19

La norma in esame detta regole relative alla fase di gestione del personale delle società a controllo pubblico, prevedendo che esse, pur essendo soggetti privati non sottoposti al regime di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, devono rispettare, nella fase di reclutamento del personale, i principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'art. 35, comma 3, dello suddetto decreto.

Sarebbe, però, necessario, come già sottolineato con il parere n. 968, che analoga regola venga sancita anche per le società *in house*. È sì vero che, se essa opera per

le società a controllo pubblico, si dovrebbe ritenere, in via interpretativa, che a maggior ragione dovrebbe operare in presenza di una società *in house* caratterizzata da una più accentuata connotazione pubblicistica. Nondimeno, essendo in corso una modifica del testo, questa Commissione ritiene opportuno, per esigenze di certezza delle regole di azione, integrare il testo in modo da rendere espressa l'estensione dell'ambito applicativo della disposizione in esame.

Andrebbe, inoltre, chiarito che, in caso di impossibilità da parte delle pubbliche amministrazioni controllanti di completare il riassorbimento delle unità di personale dipendenti transitate alle dipendenze della società ora interessata dal processo di reinternalizzazione, occorre comunque attivare le ulteriori procedure di garanzia previste per il personale in esubero del settore privato.

Articoli 20 e 24

L'art. 20 e l'art. 24 del d.lgs. 175/2016 contengono entrambi disposizioni che riguardano la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, con la differenza che la prima delle norme citate detta una disciplina a regime della revisione, mentre la seconda impone un meccanismo di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni, che secondo le modifiche contenute nello schema in esame deve essere realizzato entro il 30 giugno 2017.

Si tratta di disposizioni che, se pure tendono al medesimo fine, fondano su presupposti parzialmente diversi, risultando l'ambito di applicazione dell'art. 20 più esteso di quello di cui all'art. 24. Inoltre, quest'ultima disposizione e non la prima prevede la possibilità di alienazione diretta delle partecipazioni. Si introduce, in definitiva, un doppio binario che non appare giustificato in ragione della mera circostanza che l'intervento di revisione straordinaria di cui all'art. 24 deve essere attuato entro il termine inderogabile del 30 giugno 2017.

Potrebbe, pertanto, risultare opportuno procedere alla fusione dei due articoli, stabilendo che la prima revisione debba avvenire entro il detto termine del 30 giugno 2017, salve le successive revisioni a regime.

Andrebbe inoltre previsto l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di inviare il provvedimento avente ad oggetto l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni all'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato anche al fine di consentire a quest'ultima l'esercizio del potere di cui all'art. 21-*bis*, della L. n. 287/1990 (cfr. già, sul punto, il parere n. 968 del 2016).

Infine, andrebbe chiarito che il meccanismo di revisione opera anche per le società *in house* miste, ossia quelle nelle quali vi sia una partecipazione di capitale privato. La revisione, sia quella di cui all'art.20, che quella straordinaria di cui all'art. 24, nel caso in cui si scelga di non accorpate le due discipline, dovrà avvenire alle condizioni ivi stabilite ed a quelle derivanti dal rinvio contenute nell'art. 20 all'art. 4 del decreto.

È il caso di ribadire, in questa sede, la grande rilevanza di queste disposizioni per l'effettivo successo dell'intera riforma. In proposito, andrebbe ulteriormente rafforzata, con particolare riferimento all'operazione in questione, la funzione di controllo e monitoraggio di cui si già chiesto un rafforzamento in generale *sub* art. 15 del t.u..

Articolo 26

Il comma 2 prevede che *«d'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni»*.

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 968, aveva rilevato che:

- i)* non sono chiare le ragioni della deroga, per le società elencate nell'Allegato A, che dovrebbero risultare dal testo mediante una valorizzazione della natura delle società e soprattutto dell'attività che esse svolgono;
- ii)* sarebbe opportuno un maggiore livello di specificità in relazione alla individuazione delle società che gestiscono fondi europei, per evitare che, attraverso questo espediente, possano continuare ad esistere società non più rispondenti al nuovo modello prefigurato dalla riforma;

iii) deve essere chiarito che per le società in questione non trovi applicazione esclusivamente il “vincolo di attività” e non anche il “vincolo di scopo”.

Quest’ultimo rilievo è particolarmente importante, in quanto occorre almeno evitare che queste società possano beneficiare di un regime addirittura più favorevole di quello vigente prima dell’adozione del decreto n. 175.

Andrebbe, inoltre, chiarito quale è la disciplina applicabile a tali società. La formulazione letterale della norma sembra deporre nel senso che, ad esclusione dell’art. 4, trovino applicazione tutte le altre norme del testo. Ma se così è deve rilevarsi come talune norme presuppongono la sussistenza del vincolo di scopo, ponendo un problema di compatibilità ai fini di una loro diretta applicazione

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole con osservazioni della Commissione speciale.

GLI ESTENSORI

Vincenzo Neri, Vincenzo Lopilato, Luigi Massimiliano Tarantino

IL PRESIDENTE

Luigi Carbone

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini